



DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Bonus pubblicità 2021

FINALITA'

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha confermato il Bonus Pubblicità per gli anni 2021 e 2022 rendendo definitivo il metodo di calcolo introdotto in via straordinaria con i decreti Covid del 2020. In particolare, viene meno il requisito del valore minimo incrementale dell'1% rispetto agli investimenti all'anno precedente, e viene confermata l'aliquota agevolativa del 50% sugli investimenti pubblicitari sostenuti nell'anno.

SOGGETTI BENEFICIARI

imprese
lavoratori autonomi

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa gli investimenti riferiti a:

Stampa

Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali anche on line registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

L'agevolazione richiedibile è pari al 50% degli investimenti realizzati entro l'anno.

Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

TV/Radio

Acquisto di spazi pubblicitari sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali;

Inizialmente non compresi nella Legge di Bilancio 2021 sono stati invece considerati ammissibili nel modulo di comunicazione/dichiarazione dell'AE, a valere però sulla vecchia disciplina che prevede un'agevolazione del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Ciò significa che nel caso un'azienda non abbia sostenuto investimenti nel 2020 per questa categoria non potrà richiedere l'agevolazione per il 2021.

Continuano a rimanere fuori dall'ambito applicativo dell'agevolazione le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

ENTITA' DEGLI INCENTIVI

Il contributo è a titolo De minimis.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Fase 1 – Comunicazione: dal 1° al 31 Marzo sarà possibile inviare le prenotazioni telematiche contenenti l'importo previsionale massimo delle spese 2021. L'importo indicato sarà quindi quello massimo agevolabile.

Per il 2021 è prevista una ulteriore apertura dal 1° al 31 ottobre 2021

Fase 2 – Dichiarazione: dal 1° al 31 gennaio 2022 sarà possibile inviare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2021, previa certificazione del revisore contabile.

Successivamente, entro il mese di marzo 2022, il Ministero fornirà gli elenchi di tutte le società ammesse con indicazione del credito ottenuto.